

IMPOSTE SUL REDDITO

Gli acconti dei contrinuenti minimi

di **Luca Mambrin, Sergio Pellegrino**

Anche i **contribuenti "minimi"**, ovvero i soggetti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art.27 commi 1 e 2 della D.L. n.98/11, devono versare entro il prossimo **2 dicembre 2013 la seconda o unica rata dell'acconto per l'anno 2013 dell'imposta sostitutiva**.

Sono molteplici le situazioni che si possono venire a determinare e che incidono sulle modalità e sull'ammontare dell'importo dovuto a titolo di acconto: in particolare si mette in evidenza che l'art. 27 comma 7 del D.L. 98/2011 **ha abrogato** il secondo periodo dell'art. 1 comma 117 della Legge 244/2007 che prevedeva, **nel caso di transito dal regime ordinario al regime dei contribuenti minimi**, l'obbligo di applicazione del metodo storico calcolando l'acconto IRPEF senza tener conto delle norme che regolano il regime agevolato.

Non si pongono particolari problemi per i soggetti che hanno applicato il **nuovo regime dei minimi sia nel 2012 che nel 2013**: dovranno versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5% con le stesse modalità previste per il versamento dell'acconto IRPEF.

Per effetto dall'incremento disposto dall' art. 11, commi da 18 a 20 del D.L. 76/2013, l'acconto IRPEF passa **dal 99% al 100%**; si ritiene che tale incremento di un punto percentuale dell'acconto IRPEF **si rifletta** anche sul versamento della seconda o unica rata dell'imposta sostitutiva dei nuovi contribuenti minimi e pertanto, nel caso di adozione del **metodo storico**:

- deve essere **ricalcolato** l'acconto dovuto sulla base di quanto indicato nel rigo LM14 del modello Unico PF 2013, **applicando la nuova percentuale del 100%**;
- deve essere **sottratto** l'importo versato a titolo di **primo acconto** (pari al 40% del 99% dell'importo indicato al rigo LM14).

Nel caso invece in cui il contribuente abbia adottato il **regime agevolato dei contribuenti minimi solamente a partire dall'anno 2013** (per inizio di una nuova attività o perché terminato il triennio obbligatorio di regime ordinario e avendone i requisiti abbia aderito al regime dei minimi dal 2013) optando per il metodo storico **si ritiene che non sia tenuto al versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva per mancanza di base di riferimento su cui calcolare l'acconto**, a condizione di non aver conseguito ulteriori redditi da dover assoggettare ad IRPEF. In tale circostanza potrebbe risultare maggiormente conveniente **l'adozione del metodo previsionale**, posto che il reddito d'impresa o di lavoro autonomo nel 2013 sarà assoggettato

ad imposta sostitutiva e si preveda di non conseguire ulteriori redditi da assoggettare ad IRPEF.

Si evidenzia che in entrambe le situazioni descritte (“minimo” nel 2012 e nel 2013 o “nuovo minimo” dal 2013) **il contribuente non è tenuto al versamento dell’acconto IRAP** dato che i contribuenti minimi non sono soggetti passivi dell’imposta regionale.

Un soggetto invece che ha applicato **nell’anno 2012 il regime dei contribuenti minimi ma nel 2013 ne è fuoriuscito**, può aver alternativamente adottato:

- il regime ordinario (contabilità ordinaria o semplificata);
- il regime contabile “agevolato” di cui all’art. 27 comma 3 del D.L. 98/2011 (se soddisfa i requisiti dei “vecchi minimi”).

Indipendentemente dal regime adottato, considerando che anche nel regime contabile “agevolato” l’IRPEF **dovrà essere determinata con le regole ordinarie**, tali contribuenti potranno optare per la determinazione dell’acconto utilizzando:

- il **metodo storico**: si ritiene vada versato l’acconto 2013 per l’imposta sostitutiva calcolata sulla base di quanto dichiarato nel quadro LM, che sarà scomputato dall’IRPEF con indicazione a col. 4 del rigo RN37 del modello Unico PF 2014.

La fattispecie è però **controversa**, atteso che alcuni interpreti hanno sostenuto la non debenza del versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva, non dovendo il contribuente compilare per l’anno 2013 il relativo quadro LM;

- il **metodo previsionale**: si ritiene possibile adottare anche un criterio previsionale (determinando una base imponibile Irpef per l’anno 2012, con le regole proprie di tale imposta).

Anche tali soggetti non saranno tenuti al versamento **dell’acconto IRAP** in quanto o esonerati (nel caso di regime contabile “agevolato”) o per mancanza della base di riferimento (nel caso di regime ordinario).

Infine, per i soggetti che hanno adottato il regime previsto **dall’art.13 della Legge 388/2000 delle nuove iniziative produttive** (regime non soppresso dalla revisione dei regimi agevolati operata dal D.L. 98/2011) e ne sono fuoriusciti **transitando direttamente al nuovo regime dei contribuenti minimi** (ad esempio nel caso in cui l’attività è stata iniziata nel 2010 e scaduto il triennio e avendone i requisiti si è optato nel 2013 per il regime dei nuovi minimi), **non è dovuto alcun acconto di imposta sostitutiva, per assenza di una base storica di riferimento.**